

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 dicembre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 novembre 2015, n. 200.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. (15G00216). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. 201.

Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione. (15G00213). Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2015.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri. (15A09372) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Colombo e nomina del commissario straordinario. (15A09364)..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano all'Ionio e nomina del commissario straordinario. (15A09365)..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Camini e nomina del commissario straordinario. (15A09366)..... Pag. 14



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo**

DECRETO 6 ottobre 2015.

**Concessione in uso a privati di beni immobili
del demanio culturale dello Stato. (15A09391)** Pag. 15**Ministero della salute**

DECRETO 23 novembre 2015.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base
di clomazone, sulla base del dossier Centium 360
g/L CS di Allegato III, alla luce dei principi uni-
formi per la valutazione e l'autorizzazione dei
prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento
(CE) n. 546/2011. (15A09402)** Pag. 18**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 5 novembre 2015.

**Emissione, nell'anno 2015, di un franco-
bollo commemorativo di Gaetano Perusini,
nel centenario della scomparsa, nel valore
di € 0,95. (15A09356)** Pag. 32

DECRETO 5 novembre 2015.

**Emissione, nell'anno 2015, di due francobol-
li ordinari appartenenti alla serie tematica «le
Ricorrenze» dedicati al Santo Natale, nel valore
di € 0,95. (15A09357)** Pag. 33

DECRETO 5 novembre 2015.

**Emissione, nell'anno 2015, di quattro franco-
bolli celebrativi del Giubileo Straordinario della
Misericordia, nei valori di € 0,95, € 1,00, € 2,20
e € 2,90. (15A09358)** Pag. 34

DECRETO 13 novembre 2015.

**Emissione, nell'anno 2015, di due francobolli
celebrativi dell'Ospedale San Giovanni Battista
in Roma (emissione congiunta con il Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta), nel valore di € 0,95 per
ciascun soggetto. (15A09359)** Pag. 35


DECRETO 4 dicembre 2015.

**Determinazione della misura del contributo a
carico delle imprese per l'accesso allo strumento
di garanzia previsto dai bandi in favore di grandi
progetti di ricerca e sviluppo, di cui ai decreti del
15 ottobre 2014. (15A09371)** Pag. 36**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia del demanio**

DECRETO 2 dicembre 2015.

**Revisione della misura del sovracanone rivie-
rasco per detrazioni idroelettriche. (15A09389)** Pag. 37**Comitato interministeriale per la
programmazione economica**

DELIBERA 6 novembre 2015.

**Regione siciliana - Parziale riprogrammazio-
ne delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013. (Delibera
n. 93/2015). (15A09390)** Pag. 39**CIRCOLARI****Ministero dello sviluppo economico**CIRCOLARE 4 dicembre 2015, n. 94947.**Intervento del fondo per la crescita sostenibile
a favore di progetti di ricerca e sviluppo realiz-
zati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Mini-
stero dello sviluppo economico con le regioni e le
altre amministrazioni pubbliche, di cui al decre-
to 1° aprile 2015. (15A09401)** Pag. 40**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco****Rinnovo dell'autorizzazione all'immissio-
ne in commercio, secondo procedura decentrata,
del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Doc
Generici», con conseguente modifica stampa-
ti. (15A09291)** Pag. 42

Registrazione, mediante procedura centralizzata, dell'attribuzione del Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Fortekor Plus». (15A09362)..... Pag. 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Libeo» 10 mg e 40 mg compresse masticabili per cani. (15A09363)..... Pag. 52

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese». (15A09388)..... Pag. 53

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2015 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13. (15A09343)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2015. Situazione del bilancio dello Stato. (15A08924)



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 dicembre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 67

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI
E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO
DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

**Statuti di partiti politici iscritti alla data
del 30 novembre 2015 nel Registro nazionale**





S O M M A R I O

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

| | |
|---|---------------|
| Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2015 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13. (15A09343)..... | <i>Pag.</i> 1 |
| STATUTO DEL PARTITO UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | » 1 |
| STATUTO DEL PARTITO MARONI PRESIDENTE | » 7 |
| STATUTO DEL PARTITO POPOLARI PER L'ITALIA | » 10 |
| STATUTO DEL PARTITO UNIONE DI CENTRO | » 16 |
| STATUTO DEL PARTITO UNION VALDÔTAINE..... | » 32 |
| STATUTO DEL PARTITO LA PUGLIA IN PIÙ | » 52 |
| STATUTO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO | » 57 |
| STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO | » 66 |
| STATUTO DEL PARTITO SCELTA CIVICA | » 79 |
| NUOVO STATUTO DEL PARTITO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA..... | » 90 |





ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2015 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DEL PARTITO UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

Titolo I - PRINCIPI E STRUTTURA

- Art. 1 - Principi e Valori
- Art. 2 - Struttura ed organizzazione
- Art. 3 - Simbolo

Titolo II - ADESIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 4 - Adesione
- Art. 5 - Adesione di associazioni e movimenti
- Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
- Art. 7 - Perdita della qualità di socio
- Art. 8 - Circoli Territoriali
- Art. 9 - Sezione delle Circostrizioni Estere

Titolo II - ORGANIZZAZIONE

- Art. 10 - Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)
- Art. 11 - Norma di rinvio
- Art. 12 - Il Consiglio Nazionale
- Art. 13 - Il Presidente
- Art. 14 - Il Segretario Politico Nazionale
- Art. 15 - Il Tesoriere
- Art. 16 - Revisore Unico contabile
- Art. 17 - Il Consiglio dei Garanti

Titolo IV - RAPPRESENTANZE ELETTIVE

- Art. 18 - Principi e criteri di designazione - Candidature
- Art. 19 - Doveri di partecipazione e lealtà politica
- Art. 20 - Gruppi Parlamentari e Consiliari
- Art. 21 - Pubblicità ed informazione

Titolo V - INCOMPATIBILITÀ - MISURE DISCIPLINARI - COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO - QUOTE ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO

- Art. 22 - Incompatibilità tra gli incarichi del Movimento
- Art. 23 - Misure Disciplinari
- Art. 24 - Commissariamento delle strutture territoriali periferiche
- Art. 25 - Fonti di finanziamento del Movimento
- Art. 26 - Patrimonio del Movimento
- Art. 27 - Quote associative e Risorse

Titolo VI - POTERE REGOLAMENTARE - MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO - SEDE LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

- Art. 28 - Potere Regolamentare
- Art. 29 - Modifiche ed attuazione dello Statuto
- Art. 30 -
- Art. 31 - Norme finali e di coordinamento

TITOLO I

PRINCIPI E STRUTTURA

Art. 1.

Principi e Valori

L'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (in seguito ed in abbreviato anche «USEI») è un Movimento Politico di cittadini che si riconoscono nella Costituzione della Repubblica italiana e negli ideali fondanti della tradizione cristiana, liberale e democratica con le finalità di diffondere i principi della libera iniziativa, tutelare e valorizzare la vita e la libertà, secondo i principi di eguaglianza, di integrità, di equità, lealtà, sussidiarietà e solidarietà.

L'Unione Sudamericana Emigrati Italiani vuole concorrere e contribuire, con i principi della democrazia, al rinnovamento della vita politica con cultura riformista ed innovatrice avendo come scopo anche quello di promuovere, favorire e sostenere ogni attività economica o intellettuale, in Italia ed all'Estero, finalizzata ad affermare i valori di competenza, professionalità, merito, impegno e trasparenza, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato. Sostiene e promuove la formazione di una nuova classe politica, con particolare riguardo ai giovani ed alle donne.

L'USEI assicura la piena partecipazione politica degli iscritti alle decisioni dei suoi organi. Promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica e riconosce il valore politico dell'istituto delle primarie.

L'USEI rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, assicurando informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta dei soggetti iscritti e dei circoli, rende disponibile tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche ed il rendiconto anche attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale.

Art. 2.

Struttura ed organizzazione

La struttura dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e la sua organizzazione è articolata sul territorio nazionale ed all'estero in Circoli e attraverso le strutture Comunali, Provinciali e Regionali.

Art. 3.

Simbolo

Il simbolo del Movimento Politico denominato «Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)» è descritto e rappresentato in allegato allo Statuto.

Simbolo e denominazione sono patrimonio del Movimento.

Le modifiche ed addizioni al simbolo ed alla denominazione possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è competente ad apportare modifiche o addizioni al simbolo e alla denominazione in occasione di singole scadenze elettorali.



TITOLO II

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4.

Adesione

Possono iscriversi all'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) i cittadini italiani, i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia, i cittadini italiani residenti all'estero nonché i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

Non possono essere iscritti al Movimento coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche, sociali e religiose o ideali contrastanti con quelle del Movimento.

Le adesioni devono essere personalmente sottoscritte dall'aderente, con indicazione degli estremi di un suo documento identificativo, e inoltrate alla Segreteria della Presidenza Nazionale dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI).

L'adesione acquista efficacia e attribuisce tutti i diritti agli aderenti con il versamento della quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio Nazionale salvo che, entro il termine di trenta giorni dalla data del versamento, il Presidente Nazionale, sentito il Responsabile competente per territorio, non ne abbia disposto, motivatamente e per ragioni di particolare rilievo, il rigetto.

L'ammontare della quota annuale di iscrizione può essere diversificato a seconda delle categorie degli aderenti.

Le dichiarazioni di adesione possono essere proposte in forma collettiva da un numero di richiedenti non inferiore a quindici.

Art. 5.

Adesione di associazioni e movimenti

Il Consiglio Nazionale può deliberare forme particolari di adesione di altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalità sostanzialmente coincidenti con quelli all'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI), contestualmente determinandone, nel rispetto dei principi statutari, modalità di esercizio dei diritti e doveri.

Art. 6.

Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi del Movimento, partecipano alla determinazione ed all'attuazione del programma e della linea politica dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e concorrono all'elezione degli organi statutari.

I soci possono accedere alle cariche del Movimento ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti;

In particolare sono tenuti a:

a) partecipare attivamente alla vita del Movimento, assolvendo i compiti loro affidati;

b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vivono ed operano;

c) garantire l'unità operativa del Movimento ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocimento e di disvisione allo stesso;

d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;

f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica.

I soci dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) non possono iscriversi ad altri Partiti e Movimenti politici né sostenerli nell'azione politica, salvo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale per intese elettorali e accordi di coalizione.

Gli iscritti hanno diritto di informazione e partecipazione sulla attività e all'iniziativa politica del Movimento e dei suoi rappresentanti nelle Istituzioni, nonché di avanzare, anche per via telematica, proposte e suggerimenti agli Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e ai suoi rappresentanti nelle Istituzioni, conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna.

Gli aderenti esercitano i diritti di voto presso il Circolo di appartenenza e possono partecipare alle attività di tutti i Circoli.

Ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

Il Presidente Nazionale, sentito il Responsabile Regionale, può sospendere gli aderenti raggiunti da provvedimenti cautelari detentivi e quelli comunque coinvolti in indagini per fatti di particolare rilevanza morale e sociale.

La qualifica di socio, la quota e l'eventuale contributo associativo non è cedibile a terzi.

Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico dell'USEI, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e delle direttive del garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 107 del 6.3.2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 7.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) si perde:

a) per dimissioni, presentate per iscritto e inviate alla Segreteria della Presidenza. Le dimissioni - che hanno effetto immediato - estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi al Consiglio dei Garanti;

b) per decadenza, a seguito del mancato pagamento della quota associativa;

c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Nazionale. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio dei Garanti.

Art. 8.

Circoli Territoriali


Tutti gli aderenti al Movimento sono di diritto componenti di un Circolo Territoriale, che è costituito da un numero minimo di dieci e massimo di cento aderenti.

Il Responsabile Provinciale di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) trasmette le dichiarazioni di adesione presentate dai residenti nei Comuni nei quali non sono costituiti Circoli al Circolo più vicino o più facilmente raggiungibile.

Ove il Circolo abbia raggiunto il numero di cento aderenti, il Responsabile provinciale può autorizzare, in deroga ed in via temporanea, iscrizioni in soprannumero o l'assegnazione ad altro circolo territoriale come, in caso la composizione di un Circolo scenda al di sotto di dieci aderenti, ne comunica lo scioglimento, disponendo l'assegnazione degli aderenti ad altro Circolo del territorio.

Più Circoli aventi sede nel medesimo Comune concordano forme di attività unitarie.

I Circoli devono trasmettere annualmente al Responsabile Provinciale un resoconto delle attività svolte e della partecipazione degli aderenti alle iniziative del Movimento.



Art. 9.

Sezione delle Circoscrizioni Estere

Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) riconosce il valore dell'esperienza degli Italiani nel mondo ed incoraggia forme di partecipazione ad iniziative ispirate ai principi del Movimento, della difesa e diffusione delle tradizioni italiane e regionali, della cultura e della lingua italiana, mediante forme di aggregazione così come disciplinate dal presente Statuto e dalle norme regolamentari di attuazione.

I Circoli di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) nelle Circoscrizioni elettorali degli italiani residenti all'estero sono costituiti ed operano secondo le disposizioni di apposito Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale del Movimento, restando disciplinati, per quanto non diversamente previsto, in analogia ai Circoli Territoriali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 10.

Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)

Sono organi Nazionali di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI):

- il Consiglio Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- il Segretario Politico Nazionale;
- Il Tesoriere;
- il Revisore Unico Contabile;
- Il Consiglio dei Garanti.

Art. 11.

Norma di rinvio

I criteri generali degli istituti dell'organizzazione nazionale si applicano alle modalità di funzionamento dei corrispondenti organi delle sezioni regionali, provinciali e comunali.

Art. 12.

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale stabilisce la linea politica di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI). Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e tutte le volte che se ne ritiene la necessità da parte del Presidente. È convocato dal Presidente - tramite lettera, fax o mail da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale è altresì convocato ogni volta che ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta dagli interessati e corredata dall'ordine del giorno da discutere, deve essere presentata al Presidente che provvederà alla convocazione entro 90 giorni.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente indicato dallo Statuto.

Partecipano con diritto di voto al Consiglio Nazionale:

- a) gli associati
- b) Il Presidente Nazionale
- c) Il Segretario Politico Nazionale
- d) Il Tesoriere

Il Consiglio Nazionale elegge: il Presidente Nazionale, il Segretario Politico Nazionale e il Tesoriere, che restano in carica tre anni:

Nomina il Revisore Unico Contabile ed i componenti del Consiglio dei Garanti.

Approva:

- a) lo Statuto del Movimento;
- b) il Codice Etico di comportamento degli eletti nell'esercizio dei rispettivi mandati;
- c) le linee degli indirizzi politici e programmatici generali del Movimento e dell'azione degli eletti nelle istituzioni;
- d) le liste e gli accordi di coalizione;
- e) approva il rendiconto di esercizio;

Il voto in Consiglio è personale e non delegabile.

Art. 13.

Il Presidente

Rappresenta politicamente l'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) in tutte le sedi;

Ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del Movimento;

Attua il programma politico ed elettorale del Movimento e ne ordina le iniziative con facoltà di delega;

Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, dirige l'attività politica ed organizzativa;

Attribuisce compiti e funzioni politiche;

Assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;

Ha il potere di utilizzare e depositare il contrassegno elettorale dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e di presentare e depositare liste e candidature elettorali; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati; può delegare, anche temporaneamente il potere esclusivo di firma per la presentazione e il deposito del contrassegno, delle liste e delle candidature elettorali, nominando all'uopo procuratori speciali e conferendo mandati;

Nomina nei casi e per il tempo strettamente necessario, commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli organi territoriali o per lo svolgimento di specifici adempimenti di competenza di questi;

Può richiamare e sospendere l'aderente fino alle determinazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 14.

Il Segretario Politico Nazionale

È l'organo esecutivo dell'USEI;

Può essere delegato dal Presidente per l'esercizio di funzioni e competenze;

Dà attuazione alle deliberazioni e agli indirizzi decisi dal Presidente e dal Consiglio Nazionale;


Sovrintende a tutta l'attività della struttura dell'USEI e degli organi territoriali;

Può assumere decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità.

Art. 15.

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile per la gestione economica-finanziaria e patrimoniale dell'USEI ed è nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente Nazionale che lo sceglie tra gli iscritti al Movimento in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico.



Il Tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile per due volte.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Presidente Nazionale designa un Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere.

Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui è attribuita la legale rappresentanza del Movimento negli atti e in giudizio. Tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali.

Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento pari al 60% del totale delle attività dello stato patrimoniale.

In particolare il Tesoriere:

- a) è legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza;
- b) svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonché contratti di locazione anche finanziaria, effettua pagamenti ed incassa crediti;
- c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;
- d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge, decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno del personale;
- e) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali e previdenziali;
- f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa anticicliaggio sulla tracciabilità delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conto correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per il tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto;
- g) dirige, coordina e controlla le attività e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dal Consiglio Nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione uniformandosi ai principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni, di inerenza e congruità delle spese e di integrità dei profili reputazionali delle controparti, nonché di prevenzione di conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;
- h) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi ed i criteri direttivi determinati dal Consiglio Nazionale con apposito regolamento;
- i) Il Tesoriere può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito delle proprie competenze. Gli è in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i segg. atti: compravendita di beni immobili, compravendita di titoli (Titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili), costituzioni di società, acquisto di partecipazioni in società già esistenti, concessioni di prestiti, contratti di mutuo, acquisto di valuta, richiesta e rilascio di avalli, fidejussioni o altra forma di garanzia;
- l) gestisce, secondo le istruzioni del Consiglio Nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni;
- m) A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Movimento solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il Movimento secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di

fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il Tesoriere non risponde per atti o fatti - inclusi i bilanci - i rendiconti, la contabilità, le attività di gestione e le obbligazioni - imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del Movimento, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria;

n) Ha facoltà di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o più Vice tesorieri di sua fiducia che nomina egli stesso, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale ed al revisore dei conti. È personalmente responsabile dell'operato dei Vice Tesorieri;

o) Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a garanzia della trasparenza informativa del Movimento, ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a conformarsi alle direttive del Tesoriere in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza è passibile di commissariamento e deferimenti disciplinari;

p) I rapporti con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge;

q) Il Tesoriere entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina il 31 dicembre. Il Tesoriere nei quattro mesi successivi redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 16.

Revisore Unico contabile

Controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Movimento;

Predispone, in ogni occasione della presentazione dei rendiconti e dei bilanci del Movimento, una relazione particolareggiata sui detti rendiconti e bilanci e allegata ai medesimi;

Ha il compito e la responsabilità di vigilare sull'operato del Tesoriere;

Il Revisore Unico deve essere iscritto all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia ed è nominato dal Consiglio Nazionale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento è affidato ad apposita società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010, nominata dal Presidente Nazionale.


Art. 17.

Il Consiglio dei Garanti

Il Consiglio dei Garanti è l'organo di garanzia.

Il Consiglio dei Garanti è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalla violazione dello Statuto, nonché del Codice etico.

Il Consiglio dei Garanti ha competenza esclusiva e giudica sulle controversie tra gli aderenti ed il Movimento in tutte le sue strutture territoriali in relazione alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, in generale, alla vita del Movimento, infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento, ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente Statuto, dal Codice etico e dai regolamenti emanati, controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni.



Il Consiglio giudica quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Gli aderenti possono proporre ricorso al Consiglio dei Garanti per violazione dello Statuto e dei Regolamenti; la proposizione dei ricorsi non sospende l'esecutività degli atti impugnati, salva diversa decisione del Consiglio dei Garanti. Il procedimento innanzi al Consiglio dei Garanti è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Consiglio e ciascun iscritto può prenderne visione.

Con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico, le modalità per garantire e regolare il procedimento nonché i requisiti e le incompatibilità dei membri del Consiglio.

Il Consiglio dei Garanti, qualora rilevi fatti censurabili o meritevoli di ulteriore approfondimento, li comunica al Segretario Politico Nazionale ed al Consiglio Nazionale perché assumano, secondo le rispettive competenze, provvedimenti opportuni.

Il Consiglio dei Garanti esprime, su richiesta del Segretario Nazionale o degli organi Nazionali e Regionali, pareri sul significato e la portata delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Tali pareri hanno valore di interpretazione autentica e quindi carattere cogente per gli organi e gli aderenti al Movimento.

Il Consiglio dei Garanti è composto da un numero massimo di cinque membri, di idonea competenza, eletti dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nella sua prima riunione il Presidente.

Il Consiglio Nazionale provvede, con le medesime modalità di votazione, alla surroga di componenti cessati dal Consiglio dei Garanti nel corso del mandato.

I componenti del Consiglio dei Garanti non possono essere componenti elettivi di organi Collegiali Nazionali e Regionali del Movimento né ricoprire mandati parlamentari e istituzionali.

Il Presidente del Consiglio dei Garanti può partecipare alle riunioni degli organi nazionali e regionali senza diritto al voto.

Le riunioni del Consiglio dei Garanti sono convocate dal suo Presidente, anche su richiesta del Segretario Politico o del Presidente nazionale.

Le decisioni del Consiglio dei Garanti sono verbalizzate da un Segretario scelto, anche di volta in volta, dal Presidente e anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio dei Garanti decide a maggioranza con l'intervento di almeno tre membri entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il provvedimento assunto dal Consiglio dei Garanti è definitivo.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZE ELETTIVE

Art. 18.

Principi e criteri di designazione Candidature

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle città metropolitane, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di Regione e di Provincia autonoma sono approvate dal Consiglio Nazionale sulla base delle proposte formulate dai Circoli Territoriali e delle Circostrizioni Estere ove interessate.

Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai rispettivi Circoli Territoriali e ratificate dal Consiglio Nazionale.

Nella formazione delle liste e per le scelte dei candidati si seguiranno i criteri di equilibrata proporzionalità tra donne e uomini e della partecipazione dei giovani.

Ai fini delle pari opportunità, l'USEI promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del movimento ed alla formazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.

Il Consiglio Nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma

Le proposte di candidatura devono essere motivate con riferimento alle qualificazioni ed ai percorsi politici dei candidati.

Le candidature vengono sottoposte agli Organi del Movimento preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 19.

Doveri di partecipazione e lealtà politica

Tutti i rappresentanti nelle Istituzioni Pubbliche aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani o da essa designati partecipano alla attività del Movimento come previsto dal presente Statuto.

I titolari di mandati elettivi sono tenuti a seguire le indicazioni programmatiche e quelle politiche relative alle scelte di coalizione, alleanza e collegamento con altri Partiti, deliberate dagli Organi del Movimento.

Gli eletti aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani ed i Dirigenti del Movimento sono tenuti al rispetto dei deliberati degli Organi del Movimento nelle posizioni pubbliche, anche espresse attraverso i mezzi di informazione.

I Parlamentari Europei, Nazionali e Regionali aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani, gli Amministratori Locali e quelli di Enti, Istituzioni e Società designati da organi elettivi contribuiscono al funzionamento del Movimento con il versamento di una quota - definita dal Consiglio Nazionale - delle indennità e dei compensi annuali da essi percepiti in funzione della carica ricoperta.

Art. 20.

Gruppi Parlamentari e Consiliari


I Parlamentari ed i Consiglieri eletti e aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani sono tenuti ad iscriversi ai Gruppi parlamentari e consiliari del Movimento e, ove questi non siano costituiti, ad iscriversi a quelli indicati dal Movimento.

I Gruppi esercitano funzioni di indirizzo delle attività dei propri aderenti nelle Istituzioni parlamentari o consiliari, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari e secondo le finalità ed i criteri del buon governo e della legalità.

Art. 21.

Pubblicità ed informazione

La composizione degli Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani è consultabile su documenti informatici, secondo apposito Regolamento e nel rispetto delle normative di legge sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.



Gli indirizzi di posta elettronica dei Circoli, ove costituiti, e degli organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani sono pubblicati nel sito Web.

Tutti gli organi del Movimento assicurano con mezzo informatico la pubblicità delle loro attività e la conoscenza delle convocazioni, nonché di ogni altro adempimento finalizzato all'esercizio dei diritti di partecipazione degli aderenti.

TITOLO V

INCOMPATIBILITÀ-MISURE DISCIPLINARI-COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO - QUOTE ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO

Art. 22.

Incompatibilità tra gli incarichi del Movimento

Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio atto regolamentare le incompatibilità fra cariche istituzionali ed incarichi nel Movimento.

Art. 23.

Misure Disciplinari

Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono: *I)* l'ammonizione; *II)* la sospensione; *III)* l'espulsione; *IV)* la revoca dell'affiliazione di un circolo; *V)* l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente o indirettamente il Movimento.

L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità.

L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 24.

Commissariamento delle strutture territoriali periferiche

Il Consiglio Nazionale e/o il Collegio dei Probiviri, su proposta del Presidente Nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i Circoli Territoriali e delle Circostrutture Estere, nominando a tal fine un Commissario: Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto al Consiglio Nazionale ed al Collegio dei Probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.

Art. 25.

Fonti di finanziamento del Movimento

Le entrate del Movimento, in base alla legislazione vigente, sono le seguenti:

- 1) quote associative;
- 2) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;
- 3) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 4) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi;
- 5) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa;
- 6) ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 26.

Patrimonio del Movimento

Il patrimonio del Movimento è costituito oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili e mobili registrati ed immobili che si acquisiranno in futuro, per atti tra vivi o per mortis causa. Il Patrimonio può essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicità, solo per soddisfare le finalità statutarie del Movimento e per garantire la continuità e la normalità di funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

Art. 27.

Quote associative e Risorse alle articolazioni del Movimento

Il Consiglio Nazionale determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonché alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali - sono quelle di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

TITOLO VI

POTERE REGOLAMENTARE - MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO - SEDE LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 28.

Potere Regolamentare

Il Consiglio Nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto.

Art. 29.

Modifiche ed attuazione dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto che dovranno essere approvati, adotta tutti i provvedimenti opportuni.

Art. 30.

Il Movimento ha sede legale in Belvedere Marittimo (CS), Via Giustino Fortunato, n. 54 e potranno essere costituite ulteriori sedi di rappresentanza in altri luoghi, anche all'estero. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal Presidente Nazionale e comunicate al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva alla modifica.

La durata del partito è illimitata.

Art. 31.

Norme finali e di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

(Omissis).

